



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	5.04.2013; 21.06.2018; 31.03.2020; 27.01.2021; 15.12.2021; 16.11.2023; 16.12.2023; 13.02.2025
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	631/2013 dd. 15.05.2013; 493/2018 dd. 12.07.2018; 228/2021 dd.24.02.2021; 457/2021 dd. 27.04.2021; 86/2022 dd. 28.01.2022; 1249/2023 dd. 20.12.2023; 292/2025 dd. 21.03.2025
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 22 marzo 2025 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

SOMMARIO

Titolo I - Funzioni e struttura

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti
- Art. 4 - Autonomia dei componenti del Consiglio degli Studenti
- Art. 5 - Composizione del Consiglio degli Studenti
- Art. 6 - Organi interni

Titolo II - Ufficio di presidenza

- Art. 7 - Ufficio di presidenza
- Art. 8 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 9 - Attribuzioni del vicepresidente
- Art. 10 - Attribuzioni della segreteria
- Art. 11 - Consiglieri questori
- Art. 12 - Elezione del Presidente
- Art. 13 - Elezione dei vicepresidenti
- Art. 14 - Elezione dei segretari
- Art. 15 - Rimozione dall'incarico

Titolo III - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Conferenza dei capigruppo

Titolo IV - Svolgimento delle sedute

- Art. 18 - Seduta di insediamento
- Art. 19 - Convocazione del Consiglio degli Studenti
- Art. 20 - Ordine del giorno
- Art. 21 - Presentazione delle proposte di deliberazione
- Art. 22 - Conduzione del dibattito
- Art. 23 - Validità delle sedute



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Art. 24 - Votazioni e deliberazioni

Art. 25 - Assenze e decadenze

Titolo V - Commissioni

Art. 26 - Funzioni delle commissioni

Art. 27 - Elenco e rispettive materie assegnate alle commissioni permanenti

Art. 28 - Ufficio di presidenza delle commissioni

Art. 29 - Funzionamento delle commissioni

Art. 30 - Convocazioni d'ufficio

Art. 31 - Commissioni temporanee

Titolo VI - Rapporti esterni

Art. 32 - Interventi esterni

Art. 33 - Rappresentanza del Consiglio degli Studenti

Titolo VII – Entrata in vigore e modifiche del regolamento

Art. 34 - Entrata in vigore e modifiche



Titolo I - Funzioni e struttura

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito chiamata Università.
2. Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni utilizzate nel presente Regolamento si riferiscono indistintamente a ogni persona, indipendentemente dall'identità di genere con la quale si identifichi.

Art. 2 - Funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, Statuto, il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università degli Studi di Trieste. Esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 - a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamenti didattici di Ateneo;
 - c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
 - d) misure attuative della mobilità internazionale;
 - e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
 - f) misure attuative del diritto allo studio;
 - g) tasse e contributi a carico degli studenti;
 - h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - i) misure di integrazione con altri Atenei;
 - j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
 - k) codice etico
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.
4. Il Consiglio, inoltre, promuove l'attività delle rappresentanze degli studenti nei consigli di corso di studio, commissioni paritetiche per la didattica, consigli di dipartimento e dei gruppi e associazioni studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.

Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esprime propri pareri, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, entro venti giorni dal ricevimento delle pratiche da parte dell'amministrazione.
2. L'ufficio di presidenza individua la commissione competente per materia alla trattazione della pratica e ne dispone l'assegnazione. La commissione elabora una bozza di parere da portare in votazione all'assemblea.
3. In caso non vi sia unanimità fra componenti della commissione è possibile la presentazione all'assemblea di una bozza di parere accompagnata da una relazione di maggioranza e da una relazione di minoranza.
4. I pareri richiesti si considerano acquisiti se non espressi dal Consiglio degli Studenti entro il termine di cui al comma 1.

Art. 4 - Autonomia dei componenti del Consiglio degli Studenti

1. Ogni consigliere è libero e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 - Composizione del Consiglio degli Studenti

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, Statuto, il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti:
 - nel Senato Accademico;



- nel Consiglio di Amministrazione;
 - nel Comitato degli Studenti presso l'ARDIS;
 - nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - nei Consigli di Dipartimento nella misura di un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio, con arrotondamento per eccesso.
2. Qualora non ne siano già componenti, hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio degli Studenti, a titolo consultivo e senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti:
- nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 - nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo;
 - nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - nel Presidio per l'Assicurazione della Qualità;
 - eletti in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
 - eletti in qualità di Rappresentanti degli Studenti per l'alleanza Transform for Europe (T4EU);
 - eletti in qualità di Rappresentanti degli Studenti nel Teaching and Learning Center (TLC) d'Ateneo.

Art. 6 - Organi interni

1. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio degli Studenti si dota delle seguenti articolazioni:
- ufficio di presidenza;
 - gruppi consiliari;
 - conferenza dei capigruppo;
 - commissioni permanenti;
 - commissioni temporanee.

Titolo II - Ufficio di presidenza

Art. 7 - Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio degli Studenti è composto da:
- il Presidente ;
 - due vicepresidenti;
 - due segretari.

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza all'interno e all'esterno dell'Università.
2. Il Presidente, in particolare:
- a. convoca e presiede il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
 - b. sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell'organo;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
 - d. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
 - e. coadiuva l'organizzazione dei gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f. coordina l'attività delle commissioni.

Art. 9 - Attribuzioni del vicepresidente

1. I due vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal vicepresidente anziano; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del vicepresidente anziano, le funzioni del Presidente sono esercitate dal secondo vicepresidente.
2. E' vicepresidente anziano l'eletto alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.



3. A parità di voti, è vicepresidente anziano il vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.

Art. 10 - Attribuzioni della segreteria

1. I segretari del Consiglio degli Studenti redigono e sottoscrivono, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze dell'organo.
2. In apertura di ciascuna adunanza, l'ufficio di presidenza affida tale funzione a uno dei due segretari.
3. In caso di assenza di entrambi, in apertura di adunanza l'assemblea affida le funzioni di segretario a uno dei consiglieri presenti.

Art. 11 - Consiglieri questori

1. Durante le sedute del Consiglio, l'ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell'ausilio di consiglieri questori, nel numero massimo di cinque, eletti a scrutinio palese dall'assemblea a seguito dalla richiesta dell'ufficio di presidenza.
2. I consiglieri questori durano nella loro funzione dal momento della loro elezione fino al termine della seduta.
3. I consiglieri questori coadiuvano l'ufficio di presidenza per la gestione organizzativa e materiale delle sedute, per il computo delle presenze e dei voti espressi nelle votazioni e per il mantenimento dell'ordine in aula.
4. I consiglieri questori non fanno parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 12 - Elezione del Presidente

1. Ogni consigliere che intende candidarsi alla carica di Presidente può esporre all'assemblea il proprio programma durante un breve dibattito. Al termine, l'assemblea costituisce il seggio elettorale mediante l'elezione tra i consiglieri di tre scrutatori. Il presidente dell'adunanza effettua la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
2. E' eletto Presidente del Consiglio degli Studenti il consigliere che ottiene in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. In caso di mancata elezione in prima votazione, si procede, dopo un intervallo di almeno tre giorni lavorativi, al ballottaggio tra i due consiglieri che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. L'assemblea, su proposta di qualsiasi consigliere, all'unanimità può ridurre l'intervallo tra la prima votazione e il ballottaggio fino a un minimo di due ore.
5. La votazione di ballottaggio si svolge con le medesime modalità della prima votazione.
6. Nella votazione di ballottaggio è eletto Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
7. A parità di voti prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
8. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
9. Il Presidente resta in carica per un biennio accademico e decade simultaneamente al Consiglio.
10. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il vicepresidente convoca il Consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente nella prima data utile.
11. Nel caso in cui la anticipata cessazione del Presidente sia prevedibile, ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie, è facoltà del Presidente uscente convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente nell'ultima riunione del suo mandato.

Art. 13 - Elezione dei vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono eletti con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, nella seduta di insediamento o nell'aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti vicepresidenti i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.



3. Per l'elezione dei due vicepresidenti ogni consigliere ha a disposizione un'unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo stesso candidato. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all'elezione di un solo vicepresidente, ogni consigliere ha a disposizione un'unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri, qualora non possano essere eletti entrambi, prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
7. I vicepresidenti restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di vicepresidente, il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l'elezione del nuovo vicepresidente nella prima data utile.

Art. 14 - Elezione dei segretari

1. I segretari sono eletti con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, nella seduta di insediamento o nell'aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti segretari i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per l'elezione dei due segretari ogni consigliere ha a disposizione un'unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo stesso candidato. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all'elezione di un solo segretario, ogni consigliere ha a disposizione un'unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri, qualora non possano essere eletti entrambi, prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
7. I segretari restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di segretario, il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l'elezione del nuovo segretario nella prima data utile.

Art. 15 - Rimozione dall'incarico

1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione di qualsiasi membro dell'ufficio di presidenza, dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
2. A seguito della presentazione di tale richiesta, il Presidente è tenuto a inserire la votazione di tale richiesta nell'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La votazione di rimozione avviene a scrutinio segreto.

Titolo III - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. Nella seduta di insediamento vengono costituiti i gruppi consiliari.
2. Ogni consigliere può depositare, anche in un secondo momento, presso l'ufficio di presidenza o l'ufficio dell'Amministrazione incaricato della segreteria del Consiglio degli Studenti, la richiesta di istituzione di un gruppo consiliare.
3. Ogni consigliere deve far pervenire all'ufficio di presidenza o all'ufficio competente dell'Amministrazione la propria adesione ad un gruppo consiliare.
4. In mancanza di tale adesione, il consigliere è inserito nel gruppo misto.
5. Un gruppo consiliare è costituito quando ottiene l'adesione di almeno cinque consiglieri, fatta eccezione per il gruppo misto e per il gruppo consiliare dell'ufficio di presidenza.



6. Ogni gruppo consiliare designa al proprio interno un capogruppo ed un vicecapogruppo con funzioni di coordinamento.
7. L'ufficio di presidenza costituisce un gruppo consiliare a sé stante, di cui il Presidente funge da capogruppo.

Art. 17 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio degli Studenti ed è composta dai capigruppo consiliari o loro vice.
2. La conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente nella stesura dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; definisce la tempistica e la programmazione delle sedute; coadiuva il Presidente nella calendarizzazione dei lavori consiliari; adotta un sintetico regolamento d'aula sullo svolgimento del dibattito consiliare, ai sensi dell'articolo 22, comma 2; assolve ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento.

Titolo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 18 - Seduta di insediamento

1. Nella seduta di insediamento e nel suo eventuale aggiornamento sono costituiti i gruppi consiliari e sono eletti il Presidente, i vicepresidenti e i segretari.
2. La seduta è convocata e presieduta dal consigliere anziano.
3. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nelle elezioni delle rappresentanze studentesche del Senato Accademico, ossia il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono depositati presso l'Amministrazione universitaria.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente, in via ordinaria, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo mediante un avviso contenente la data, l'ora e il luogo della seduta, l'ordine del giorno.
2. La convocazione alle sedute, con il relativo ordine del giorno, è inoltrata dall'ufficio amministrativo di segreteria del Consiglio degli Studenti esclusivamente via posta elettronica, con apposito messaggio spedito dalla casella dell'ufficio o del Presidente all'indirizzo e-mail dei componenti del Consiglio degli Studenti. La relativa nota, a firma del Presidente, è protocollata e archiviata ed è trasmessa in forma di allegato al messaggio di posta elettronica.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via straordinaria con almeno due giorni di anticipo, anche non lavorativi, con le stesse modalità.
4. Il Consiglio degli Studenti si riunisce di norma ogni due mesi.
5. Il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni lavorativi su richiesta:
 - di almeno un terzo dei consiglieri, comprendente l'indicazione dell'aula per la seduta e dei punti all'ordine del giorno;
 - del Rettore.
6. Contestualmente all'invio delle convocazioni ai consiglieri, il Presidente rende pubblico il calendario delle sedute e l'ordine del giorno mediante l'affissione dei relativi avvisi nella bacheca elettronica del Consiglio degli Studenti o mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo o, se del caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 20 - Ordine del giorno

1. Nelle sedute sono posti in trattazione i soli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



2. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno. La proposta si intende accolta se non vi sono opposizioni. In caso di opposizione, la proposta è posta in votazione.
3. L'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente per cause sopravvenute dopo la convocazione, purché prima della seduta. Le modifiche dell'ordine del giorno sono comunicate ai componenti del Consiglio.
4. Non è consentito modificare l'ordine del giorno in corso di seduta.
5. E' facoltà di ogni consigliere chiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce il punto richiesto nell'ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può affidare l'argomento all'istruttoria di una specifica commissione.

Art. 21 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. Una volta ricevuto l'ordine del giorno della seduta, ogni consigliere può presentare proposte di delibera in merito agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno fino a quarantotto ore prima della seduta.
2. Le mozioni urgenti possono essere presentate nel corso della seduta, previo consenso della conferenza dei capigruppo.
3. In ogni caso, nel corso del dibattito assembleare è sempre possibile, da parte di ogni consigliere, presentare mozioni direttamente riguardanti il dibattito in corso.

Art. 22 - Conduzione del dibattito

1. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nel dibattito nel corso dei lavori del Consiglio.
2. All'inizio della consiliatura, la conferenza dei capigruppo può adottare un sintetico regolamento d'aula sulle modalità di conduzione del dibattito, in particolare relativo a: la durata massima di ciascun intervento; la tempistica dei lavori per ciascun punto all'ordine del giorno; il tempo massimo di intervento per ogni gruppo consiliare; ogni altra misure utile a organizzare i lavori dell'assemblea nel rispetto del principio del pluralismo.
3. Qualora uno o più consiglieri, attraverso il loro comportamento o le loro parole, arrechino grave disturbo allo svolgimento dei lavori, offendano gravemente altri consiglieri, o il Consiglio stesso, o si rendano responsabili di gravi oltraggi nei confronti della comune decenza, possono essere richiamati dal Presidente. Al terzo richiamo, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula.
4. In caso di violazioni particolarmente gravi l'ufficio di presidenza può stabilire l'allontanamento immediato già al primo richiamo.

Art. 23 - Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I partecipanti alle sedute firmano la presenza, certificando la propria identità.
2. Le giustificazioni devono pervenire entro l'ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.
3. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento del numero legale mediante appello nominale.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque consigliere.
5. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per ogni punto iscritto all'ordine del giorno, il segretario, incaricato ai sensi dell'articolo 10, provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l'oggetto della trattazione, l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.
7. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, è



approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

8. I consiglieri non possono farsi sostituire per le riunioni del Consiglio e delle sue commissioni.

Art. 24 - Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
2. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, mediante appello nominale.
3. Ove non diversamente previsto, il numero di voti esprimibili nella nomina di persone è compreso entro i due terzi degli eligendi, se questi sono più di uno.
4. Le deliberazioni, consiliari o di commissione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25 - Assenze e decadenze

1. Decade dal Consiglio degli Studenti il consigliere che non partecipa senza giustificazione a più di tre sedute consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali.
2. Decorso un anno dalla nomina dei consiglieri, è elaborato un documento contenente la contabilità delle assenze, tenendo conto delle giustificazioni.
3. La decadenza non si determina per assenze dovute a soggiorni all'estero per motivi didattici, che possano essere certificati con documentazione.

Titolo V - Commissioni

Art. 26 - Funzioni delle commissioni

1. Il Consiglio degli Studenti organizza i suoi lavori mediante l'istituzione di commissioni permanenti e temporanee.
2. Le commissioni:
 - a) hanno funzioni propositive e sono sedi di dibattito negli ambiti loro assegnati;
 - b) curano la fase istruttoria delle deliberazioni su richiesta dall'Ufficio di Presidenza;
 - c) coadiuvano il Presidente del Consiglio degli Studenti nell'esecuzione di deliberazioni, su richiesta dell'assemblea o dell'Ufficio di presidenza;
 - d) svolgono, autonomamente o su richiesta dell'assemblea, attività ispettiva e di approfondimento su specifiche materie rilevanti per l'Università;
 - e) possono essere delegate dal Consiglio degli Studenti, con maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri presenti, a deliberare su questioni urgenti.
3. La delega a deliberare di cui al precedente punto e) può essere dall'assemblea revocata con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri presenti; sono fatte salve tutte le deliberazioni adottate dalla commissione prima della revoca.

Art. 27 - Elenco e rispettive materie assegnate alle commissioni permanenti

1. Sono Commissioni permanenti del Consiglio degli Studenti:

La I Commissione "Comunicazione ed Eventi", il cui ambito attiene a:

- promozione e mantenimento dei rapporti con gli altri Atenei d'Italia, con Atenei esteri, con le rappresentanze studentesche nazionali e internazionali, nonché con altri enti esterni, con i quali il Consiglio degli Studenti ritiene utile relazionarsi;
- gestione, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, dei canali social ufficiali del Consiglio degli Studenti;
- organizzazione, congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, delle iniziative promosse dal Consiglio degli Studenti.

La II Commissione "Normativa, regolamenti e affari generali", il cui ambito attiene a:



- statuto e regolamenti di Ateneo;
- atti normativi che interessano la collettività studentesca;
- accessibilità a documenti e atti di pubblica utilità per la collettività e rappresentanza studentesca.

La III Commissione “Didattica”, il cui ambito attiene a:

- programmi didattici e modalità di insegnamento;
- attività di tutorato, collaborazione studenti, assistenza alla didattica e orientamento.

La IV Commissione “Ecosostenibilità e edilizia”, il cui ambito attiene a:

- edilizia universitaria, miglioramento delle infrastrutture per la didattica, aule e riparto degli spazi interni all’Università;
- rimozione delle barriere architettoniche e promozione di spazi inclusivi;
- sviluppo, cura e promozione sostenibile all’interno dell’Ateneo e limitazione dell’impatto ambientale.

La V Commissione “Welfare e diritto allo studio”, il cui ambito attiene a:

- tasse e contributi studenteschi;
- agevolazioni e borse di studio rivolte agli studenti dell’Ateneo;
- welfare universitario e materie affini alla promozione della qualità della vita studentesca;
- implementazione dei servizi che l’Ateneo e i terzi offrono agli studenti.

Art. 28 - Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ciascuna commissione dispone di un ufficio di presidenza composto da: presidente della commissione, vicepresidente della commissione, segretario della commissione.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto palese. Il vicepresidente e il segretario sono eletti a maggioranza relativa con voto palese.
3. Il presidente convoca le sedute della commissione; predispone l’ordine del giorno; modera e gestisce il dibattito durante le sedute della commissione; è referente dei lavori della commissione nei confronti del Consiglio.
4. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
5. Il segretario redige i verbali di ogni seduta della commissione e mantiene il registro delle presenze relativo alle sedute della commissione. Qualora la carica di segretario resti vacante, le funzioni del segretario vengono esercitate dal vicepresidente.
6. La commissione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione dall’incarico di uno qualsiasi dei membri dell’ufficio di presidenza della commissione.
7. La votazione circa la richiesta di rimozione viene inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile, quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei commissari.

Art. 29 - Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei commissari, che propongono l’ordine del giorno, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, mediante avviso via e-mail ai commissari.
2. Ogni commissario può chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno della commissione, presentare mozioni e documenti in qualsiasi momento.
3. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti il calendario dei propri lavori e i propri tempi di lavoro.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti non esprime commissari; tuttavia, può inserire punti all’ordine del giorno della commissione, convocare la commissione e prendere parte ai lavori.
5. Qualsiasi consigliere non componente della commissione può chiedere alla commissione di inserire un argomento nel suo ordine del giorno.



6. Il numero di commissari in ogni commissione e il numero di commissari spettanti a ogni gruppo consiliare è stabilito all'inizio del mandato consiliare dalla conferenza dei capigruppo e possono da questa essere successivamente modificati, ferma restando la proporzionalità e la rappresentanza di ogni gruppo.
7. Alla prima seduta del Consiglio degli Studenti, il capogruppo di ogni gruppo consiliare fornisce l'elenco dei membri in ciascuna commissione.
8. Ogni consigliere può far parte al massimo di due commissioni e può presiederne al massimo una.
9. Nel caso di anticipata cessazione del mandato nel Consiglio degli Studenti di un consigliere, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto; la modifica è portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
10. Il capogruppo può, nel corso del mandato, sostituire i commissari del proprio gruppo all'interno delle commissioni.
11. Il Consiglio può rimuovere uno o più componenti di una commissione con deliberazione motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il capogruppo comunica al Presidente un sostituto diverso dal commissario rimosso.
12. Decade dalla commissione il commissario che non partecipi senza giustificazione a più di tre sedute consecutive della commissione.
13. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
14. Le giustificazioni devono pervenire entro l'ora di convocazione della seduta anche tramite i referenti.
15. Il presidente della commissione dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento del numero legale mediante appello nominale.
16. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque commissario.
17. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il presidente provvede, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell'ordine del giorno della seduta successiva.
18. Per ogni punto iscritto all'ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l'oggetto della trattazione, l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.
19. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 30 - Convocazioni d'ufficio

1. Tutte le commissioni sono convocate d'ufficio due volte all'anno: la prima volta, entro due mesi dalla seduta d'insediamento del Consiglio degli Studenti; la seconda, entro venti giorni lavorativi dall'inizio del semestre successivo.
2. Alla prima convocazione della commissione provvede l'ufficio di presidenza del Consiglio degli Studenti.

Art. 31 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio degli Studenti, su proposta della conferenza dei capigruppo, può istituire commissioni temporanee per la trattazione di tematiche specifiche.
2. In deroga all'art. 26, comma 2, lettera e, alle Commissioni temporanee non può essere conferita la delega a deliberare.
3. In deroga all'art. 29, comma 6, il Consiglio degli Studenti può motivatamente istituire commissioni temporanee composte da un numero di membri diverso da nove e/o la cui composizione non sia proporzionale alla rappresentatività dei gruppi consiliari.



Art. 32 - Interventi esterni

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono pubbliche e vi può assistere chiunque ne abbia interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala dell'adunanza, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
2. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.
3. Il Consiglio può riunirsi a porte chiuse, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, approvata dall'assemblea.

Art. 33 - Rappresentanza del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è rappresentato, all'esterno, dal Presidente.
2. I consiglieri non possono esternare posizioni all'esterno a nome del Consiglio.
3. Il Presidente può delegare i vicepresidenti a rappresentare il Consiglio o i presidenti delle commissioni a rappresentare le posizioni del Consiglio su particolari temi.

Titolo VII – Entrata in vigore e modifiche del regolamento

Art. 34 - Entrata in vigore e modifiche

1. L'approvazione del presente regolamento e ciascuna modifica successiva è deliberata dal Consiglio degli Studenti a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.